



**ACCORDO STRALCIO FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2021 PER LA
DEFINIZIONE DEI CRITERI DI RIPARTIZIONE DEI RISPARMI DERIVANTI
DALL'ART. 1, COMMA 870, LEGGE 178/2020**

Il giorno 6 ottobre 2021, si sono incontrati i rappresentanti dell'Agenzia delle Entrate, di seguito citata come "Agenzia", e delle Organizzazioni sindacali delle aree professionali, parte in collegamento da remoto con la modalità della videoconferenza, e parte, su base volontaria, in presenza presso la sede dell'Agenzia di via Giorgione 159, nel rispetto delle norme e misure di sicurezza imposte dal perdurante stato di emergenza sanitaria da Covid 19. L'incontro è stato convocato per la sottoscrizione definitiva dell'accordo per la definizione dei criteri di ripartizione dei risparmi derivanti dall'art. 1, comma 870, della legge n. 178/2020.

A tal fine le parti:

VISTO:

Il CCNL FC sottoscritto il 12 febbraio 2018, e in particolare l'art.77, lettera c), relativo all'Utilizzo Fondo risorse decentrate;

L'art. 1, comma 870, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023) che ha previsto che:

“In considerazione del periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19, le risorse destinate, nel rispetto dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, a remunerare le prestazioni di lavoro straordinario del personale civile delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non utilizzate nel corso del 2020, nonché i risparmi derivanti dai buoni pasto non erogati nel medesimo esercizio, previa certificazione da parte dei competenti organi di controllo, possono finanziare nell'anno successivo, nell'ambito della contrattazione integrativa, in deroga al citato articolo 23, comma 2, i trattamenti economici accessori correlati alla performance e alle condizioni di lavoro, ovvero agli istituti del welfare integrativo (...).”

La Circolare RGS n. 11 del 9 aprile 2021 (scheda A, punto 4) che prevede che “i predetti risparmi siano destinati.....ai corrispondenti Fondi per il trattamento accessorio di competenza del solo anno 2021 per il finanziamento dei trattamenti economici accessori correlati alla performance e alle condizioni di lavoro, ovvero agli istituti del welfare

integrativo, secondo criteri da definirsi in sede di contrattazione integrativa nel rispetto delle indicazioni del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro”;

La nota del Collegio dei Revisori prot. n. 128309 del 26 maggio 2021, con cui sono stati certificati i risparmi ex art. 1, comma 870, legge 178/2020 pari ad euro 29.633.509,34 al lordo degli oneri a carico dell’Agenzia ed euro 22.331.205,23 al netto degli stessi;

VISTA l’Ipotesi di accordo sottoscritta il 16 luglio 2021;

TENUTO CONTO che per fronteggiare la grave situazione epidemiologica causata dalla diffusione della pandemia da Covid -19, nel periodo compreso tra marzo e dicembre 2020, il legislatore ha adottato numerose norme, anche di natura straordinaria, per assicurare, da una parte la messa in sicurezza della salute pubblica e quella di tutti i lavoratori, dall’altra il corretto svolgimento delle attività a servizio della collettività attraverso lo sviluppo e il potenziamento del lavoro agile che, per un lungo periodo, è stata la modalità ordinaria di prestazione lavorativa;

EVIDENZIATO che dette risorse sono finalizzate dalla norma sopra richiamata al finanziamento dei trattamenti economici accessori correlati alla performance e alle condizioni di lavoro, ovvero agli istituti del welfare integrativo;

PRECISATO che la norma demanda alla contrattazione integrativa la definizione dei criteri di distribuzione dei risparmi;

PRECISATO altresì che, nell’ambito delle finalità indicate dalla norma, è intenzione delle parti valorizzare, in particolare, le condizioni di lavoro sostenute dal personale durante lo smart working emergenziale, caratterizzate dalla repentina modifica delle tradizionali modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, e dal conseguente necessario adattamento del personale ai nuovi sistemi derivanti dal mutato assetto organizzativo;

CONSIDERATO che in tale mutato contesto è stato comunque assicurato il massimo contributo alle principali attività di missione degli Uffici, garantendo l’espletamento dei servizi resi alla collettività e il conseguente raggiungimento degli obiettivi istituzionali dell’Agenzia;

CONSIDERATO che l’utilizzo delle risorse sopra descritte rappresenta uno stralcio del Fondo dell’anno 2021 che, costituito in via provvisoria, presenta risorse aventi carattere di certezza e stabilità ammontanti ad € 257.964.099,98 al netto degli oneri a carico dell’Agenzia, e risorse variabili pari a € 22.331.205,23 al netto degli oneri a carico dell’Agenzia

TENUTO CONTO che con nota n. 231808 del 12 agosto 2021, il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Ragioneria generale dello Stato – IGOP, ha ritenuto che l’ipotesi di accordo in esame possa avere ulteriore corso sul presupposto che, in sede di sottoscrizione definitiva, al comma 2, dopo le parole “*purché la prestazione resa in presenza non abbia dato luogo all’attribuzione del buono pasto*” siano inserite le parole “*e ai compensi per lavoro straordinario*”;

TENUTO CONTO altresì della nota n. 246471 del 28 settembre 2021; con cui il Dipartimento della Funzione Pubblica ha ritenuto asseverabile la finalizzazione dell'ipotesi di accordo del 16 luglio 2021

CONVENGONO

1. Le risorse derivanti dall'applicazione della disposizione di cui all'art. 1, comma 870, della legge 178/2020, certificate dal Collegio dei Revisori in euro 29.633.509,34 al lordo degli oneri a carico dell'Agenzia ed euro 22.331.205,23 al netto degli stessi, sono destinate alla remunerazione dei disagi derivanti dalle mutate condizioni di lavoro a seguito dell'emergenza sanitaria, nell'intento di incentivare e valorizzare le prestazioni rese dal personale dell'Agenzia durante il periodo emergenziale (marzo – dicembre 2020) per assicurare lo svolgimento delle attività istituzionali dell'Agenzia delle Entrate.

2. Per le finalità di cui al precedente comma 1, è corrisposto un importo per ogni giornata svolta in modalità di lavoro agile, ivi incluse le giornate miste, svolte parte in presenza e parte in lavoro agile, purché la prestazione resa in presenza non abbia dato luogo all'attribuzione del buono pasto e ai compensi per lavoro straordinario. Il predetto importo è calcolato tenendo conto delle suddette giornate come risultanti dai sistemi gestionali dell'Agenzia.

3. Alla corresponsione delle somme di cui agli articoli precedenti, si applicano le disposizioni previste dall'Accordo del 27 gennaio 2021 sulle clausole di sospensione e di esclusione del pagamento dei compensi e premi incentivanti.

Roma, 6 ottobre 2021

AGENZIA DELLE ENTRATE	ORGANIZZAZIONI SINDACALI	
FIRMATO	CISL FP	FIRMATO
	FP CGIL	FIRMATO
	UIL PA	FIRMATO
	CONFSAL UNSA	FIRMATO
	FLP	FIRMATO
	USB PI	FIRMATO
	CONFINTESA FP	FIRMATO

